

ICONTO S.R.L.
RELAZIONE SUL GOVERNO SOCIETARIO

ai sensi dell'articolo 6 del Decreto Legislativo 19 agosto 2016 n. 175

ASSEMBLEA DEI SOCI

22 aprile 2021

PREMESSA

Il Decreto Legislativo 19 agosto 2016 n. 175, “*Testo Unico in materia di società a partecipazione pubblica*”, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale 8 settembre 2016, n. 210 (qui di seguito “*Testo Unico*”) è stato emanato in attuazione dell’articolo 18 della Legge 7 agosto 2015 n. 124 “*Deleghe al Governo in materia di riorganizzazione delle amministrazioni pubbliche*” e contiene un riordino della disciplina delle partecipazioni societarie delle amministrazioni pubbliche. Successivamente, il Testo Unico è stato modificato ed integrato dal Decreto Legislativo 16 giugno 2017 n. 100, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale 26 giugno 2017, n. 147.

In particolare, l’articolo 6 del Testo Unico - “*Principi fondamentali sull’organizzazione e sulla gestione delle società a controllo pubblico*”¹ - ha introdotto nuovi adempimenti in materia di *governance* delle società a controllo pubblico. Più precisamente, i commi da 2 a 5 dell’art. 6 del T.U. dettano una serie di disposizioni finalizzate all’introduzione di *best practices* gestionali.

Le disposizioni di cui si tratta impongono, in effetti, un solo obbligo incondizionato, ovvero l’obbligo di adottare specifici programmi di valutazione del rischio della crisi aziendale, simili agli strumenti di allerta previsti dal Codice della crisi e dell’insolvenza (comma 2). Gli altri strumenti di governo societario, fatte salve le funzioni degli organi di controllo previsti a norma di legge e di statuto, sono previsti da una norma di indirizzo (comma 3), che rimette alle singole società a controllo pubblico, in considerazione delle dimensioni e delle caratteristiche organizzative, nonché dell’attività svolta, di individuare gli strumenti idonei di governo societario.

¹ Art. 6. *Principi fondamentali sull’organizzazione e sulla gestione delle società a controllo pubblico:*

1. Le società a controllo pubblico, che svolgano attività economiche protette da diritti speciali o esclusivi, insieme con altre attività svolte in regime di economia di mercato, in deroga all’obbligo di separazione societaria previsto dal comma 2-bis dell’articolo 8 della legge 10 ottobre 1990, n. 287, adottano sistemi di contabilità separata per le attività oggetto di diritti speciali o esclusivi e per ciascuna attività.

2. Le società a controllo pubblico predispongono specifici programmi di valutazione del rischio di crisi aziendale e ne informano l’assemblea nell’ambito della relazione di cui al comma 4.

3. Fatte salve le funzioni degli organi di controllo previsti a norma di legge e di statuto, le società a controllo pubblico valutano l’opportunità di integrare, in considerazione delle dimensioni e delle caratteristiche organizzative nonché dell’attività svolta, gli strumenti di governo societario con i seguenti:

a) regolamenti interni volti a garantire la conformità dell’attività della società alle norme di tutela della concorrenza, comprese quelle in materia di concorrenza sleale, nonché alle norme di tutela della proprietà industriale o intellettuale;

b) un ufficio di controllo interno strutturato secondo criteri di adeguatezza rispetto alla dimensione e alla complessità dell’impresa sociale, che collabora con l’organo di controllo statutario, riscontrando tempestivamente le richieste da questo provenienti, e trasmette periodicamente all’organo di controllo statutario relazioni sulla regolarità e l’efficienza della gestione;

c) codici di condotta propri, o adesione a codici di condotta collettivi aventi a oggetto la disciplina dei comportamenti imprenditoriali nei confronti di consumatori, utenti, dipendenti e collaboratori, nonché altri portatori di legittimi interessi coinvolti nell’attività della società;

d) programmi di responsabilità sociale d’impresa, in conformità alle raccomandazioni della Commissione dell’Unione europea.

4. Gli strumenti eventualmente adottati ai sensi del comma 3 sono indicati nella relazione sul governo societario che le società controllate predispongono annualmente, a chiusura dell’esercizio sociale e pubblicano contestualmente al bilancio d’esercizio. 5. Qualora le società a controllo pubblico non integrino gli strumenti di governo societario con quelli di cui al comma 3, danno conto delle ragioni all’interno della relazione di cui al comma 4.

1. PREMESSE DELLE CARATTERISTICHE DELLA “GOVERNANCE” AZIENDALE

ICONTO S.r.l. (di seguito, per brevità “ICONTO” o “Società”) è una società *in house* costituita e partecipata al 100% da InfoCamere S.C.p.A. (di seguito per brevità “InfoCamere” o “Controllante”) che a sua volta è partecipata dalle Camere di Commercio Italiane, dall’Unioncamere nazionale e da altri enti del sistema camerale.

Data la natura della Società, quest’ultima persegue le finalità istituzionali delle Camere di Commercio e di InfoCamere, assumendo così un ruolo centrale nel settore dei servizi di pagamento elettronico erogati in conformità ai Provvedimenti emanati dalla Banca d’Italia e di cui all’art. 1, comma 1 lettera b) del D. Lgs. 27 gennaio 2010 n. 11 e s.m.i.

Inoltre, a partire dal 1 luglio 2020 ICONTO – a seguito di autorizzazione della Banca d’Italia -, eroga il servizio di Istituto Cassiere per il Sistema Camerale alle Camere di Commercio aderenti e alle loro Aziende Speciali.

Come concordato in sede di istanza autorizzativa con Banca d’Italia, nel corso del 2020 è stato deliberato dall’Assemblea dei Soci di ICONTO un aumento di capitale di euro 3 milioni; alla data odierna risultano già sottoscritti e versati 2 milioni di euro da parte del socio unico.

Dal punto di vista del modello operativo, ICONTO gestisce in esternalizzazione alcune attività che per verticalità delle competenze, economie di scala o vincoli normativi non è opportuno assicurare in via diretta. In particolare: si avvale di outsourcer tecnologico specializzato nell’erogazione di servizi telematici per le Payment Institution e per i servizi di Tesoreria e Cassa rivolti agli Enti Pubblici e opera in modalità indiretta per il regolamento contabile.

1.1. REQUISITI DELLA SOCIETÀ IN HOUSE PROVIDING

I requisiti per la società *in house providing*, così come definiti dall’articolo 5 del nuovo Codice degli Appalti (Decreto Legislativo 18 aprile 2016 n. 50) e s.m.i. sono i seguenti:

A “Controllo analogo”: (cfr. articolo 5 lettera a) del Codice degli Appalti secondo cui “*l’amministrazione aggiudicatrice o l’ente aggiudicatore esercita sulla persona giuridica di cui trattasi un controllo analogo a quello esercitato sui propri servizi*”), con l’espreso riconoscimento che tale controllo analogo può essere esercitato congiuntamente anche da più amministrazioni (cfr. articolo 5 comma 4 Codice degli Appalti).

A tale proposito, l’articolo 5 comma 5 del Codice degli Appalti prevede che le amministrazioni aggiudicatrici esercitano su una persona giuridica un controllo analogo congiunto quando sono soddisfatte tutte le seguenti condizioni:

- (i) Presenza di rappresentanti delle amministrazioni negli organi decisionali della società: (cfr. articolo 5, comma 5, lettera (a) secondo cui: “*gli organi decisionali della persona giuridica controllata sono composti da rappresentanti di tutte le amministrazioni aggiudicatrici o enti aggiudicatori partecipanti. Singoli rappresentanti possono rappresentare varie o tutte le amministrazioni aggiudicatrici o enti aggiudicatori partecipanti*”);
- (ii) Controllo sugli obiettivi strategici e le decisioni significative della Società (cfr. articolo 5, comma 5, lettera (b) secondo cui: “*tali amministrazioni aggiudicatrici o enti aggiudicatori sono in grado di esercitare congiuntamente un’influenza determinante sugli obiettivi strategici e sulle decisioni significative di detta persona giuridica*”);

- (iii) La società non persegue interessi contrari a quelli delle amministrazioni di riferimento (cfr. articolo 5, comma 5, lettera (c) secondo cui: “*la persona giuridica controllata non persegue interessi contrari a quelli delle amministrazioni aggiudicatrici o degli enti aggiudicatori controllanti*”).
- B Fatturato di almeno 80% verso l'amministrazione di riferimento o in esecuzione dell'affidamento dalla stessa ricevuto: (cfr. articolo 5 lettera b) del Codice degli Appalti secondo cui: “*oltre l'80 per cento delle attività della persona giuridica controllata è effettuata nello svolgimento dei compiti ad essa affidati dall'amministrazione aggiudicatrice controllante o da altre persone giuridiche controllate dall'amministrazione aggiudicatrice o da un ente aggiudicatore di cui trattasi*”;
- C Nessuna partecipazione di soci privati, salvo deroghe di legge: (cfr. articolo 5 lettera c) del Codice degli Appalti secondo cui: “*nella persona giuridica controllata non vi è alcuna partecipazione diretta di capitali privati, ad eccezione di forme di partecipazione di capitali privati le quali non comportano controllo o potere di veto previste dalla legislazione nazionale, in conformità dei trattati, che non esercitano un'influenza determinante sulla persona giuridica controllata*”.

1.2. L'ASSETTO ORGANIZZATIVO PREVISTO DALLO STATUTO DI ICONTO IN LINEA CON I REQUISITI DELLA SOCIETÀ IN HOUSE PROVIDING

Come anticipato, sul piano societario ICONTO è una società *in house* su cui le Camere di Commercio dell'Unione Nazionale esercitano “indirettamente” attraverso InfoCamere S.C.p.A. (controllata a sua volta) un **controllo analogo** a quello esercitato sui propri servizi (art. 2, lett. o) del D.Lgs 175/2016), definito con riferimento alla “*influenza determinante sia sugli obiettivi strategici che sulle decisioni significative della società controllata*” [(art. 2, lett. c) e d)].

Naturalmente, ICONTO si caratterizza per il fatto di possedere un singolare assetto proprietario e di governance, come tale compatibile con l'affidamento diretto, senza procedura competitiva, di contratti pubblici da parte degli enti partecipanti.

Si evidenziano in particolare le seguenti previsioni statutarie in relazione allo specifico requisito di riferimento.

- A “Controllo analogo”: Lo Statuto sociale, agli artt. 15 e 16, prevede la presenza del Comitato per il Controllo Analogico con compiti di vigilanza e di controllo. Il Comitato per il Controllo Analogico è “*formato da tre componenti, scelti tra i Presidenti, i membri della Giunta ed i dirigenti apicali in carica dell'Unione Nazionale delle Camere di Commercio e di InfoCamere S.C.p.A. (...). I componenti del Comitato restano in carica per un triennio e scadono alla data dell'assemblea convocata per l'approvazione del bilancio relativo all'ultimo del Comitato e sono rieleggibili. Il Direttore Generale della Società ha diritto di partecipare alle riunioni del Comitato senza diritto di voto. Il Comitato nomina il Presidente tra i suoi componenti. Il Comitato nomina pure un Segretario, il quale può essere scelto anche fra persone estranee al Comitato. (...)*”.

Il mandato statutario del Comitato è la vigilanza ed il controllo “*sulla corretta attuazione da parte del Consiglio di Amministrazione del piano di attività e del budget così come deliberati dall'Assemblea dei soci*”. A tale fine il Comitato ha le seguenti competenze:

- (i) *“esamina periodiche relazioni del Consiglio di Amministrazione sullo svolgimento dell’attività della Società, con riferimento all’attuazione del piano annuale delle attività e del budget, con cadenza almeno trimestrale”;*
- (ii) *“richiede informazioni e documentazione al Consiglio di Amministrazione e al Collegio Sindacale sullo svolgimento dell’attività della Società”;*
- (iii) *“può richiedere al Consiglio di Amministrazione che un argomento venga posto in discussione, mediante inserimento nell’ordine del giorno, in occasione della prima riunione utile, con obbligo per il Consiglio di Amministrazione di fornire un tempestivo rendiconto alla prima riunione utile del Comitato”;*
- (iv) *“qualora ritenga che il Consiglio di Amministrazione non stia eseguendo la propria attività secondo gli indirizzi e i piani approvati dall’Assemblea, può richiedere al Presidente del Consiglio di Amministrazione di porre in discussione l’argomento in occasione della prima Assemblea utile”;*
- (v) inoltre, *“ciascun componente del Comitato ha potere di impulso e proposta e può proporre al Comitato medesimo l’adozione di atti di vigilanza o controllo”.*

B Fatturato

Sul piano dell’assetto proprietario, si richiede per le società *in house* la titolarità pubblica esclusiva del capitale, o comunque, la partecipazione marginale di capitali privati nei limiti dei soli limiti consentiti dalla legge e sempre in forme che non comportino controllo o potere di veto, né tantomeno un’influenza determinante sulla società controllata.

Ai sensi dell’articolo 2, comma 2 dello Statuto di ICONTO *“Le attività della Società sono effettuate nello svolgimento dei compiti affidati dai soci, secondo le previsioni dello Statuto, in misura superiore alla soglia dell’80% del fatturato. La Società può inoltre effettuare attività ulteriori rispetto ai compiti affidati dai soci, nel rispetto delle disposizioni di legge vigenti”.*

C Nessuna partecipazione di soci privati

All’articolo 6, comma 2 e 3 dello Statuto si prevede che *“della Società possono essere Soci esclusivamente le Camere di Commercio, l’Unione Italiana delle Camere di Commercio ed InfoCamere S.C.p.A. (...). Inoltre, “Non è consentita la partecipazione, anche minoritaria, di soggetti diversi da quelli sopra indicati e, in particolare, di soggetti aventi natura privatistica”.*

1.3. LA GOVERNANCE DI ICONTO

Alla luce della peculiarità della propria struttura organizzativa e delle attività svolte, ICONTO, adotta il modello di amministrazione e controllo, attraverso i seguenti Organi sociali:

- (i) Assemblea dei Soci, organo sovrano che si colloca in posizione apicale, rispetto alla supervisione, gestione e controllo in cui si realizza la rappresentanza della compagine sociale;
- (ii) Consiglio di Amministrazione cui compete l’amministrazione ordinaria e straordinaria della Società;
- (iii) Presidente del Consiglio di Amministrazione;
- (iv) Collegio Sindacale
- (v) Organismo di Vigilanza (OdV);

- (vi) Direttore Generale
- (vii) Responsabile per la prevenzione della corruzione e per la trasparenza;

L'adozione del modello descritto ampiamente a seguire appare pienamente rispondente alla finalità di garantire l'efficienza del processo deliberativo e gestionale, valorizzando adeguatamente le istanze e le esigenze della compagine sociale, nel quadro di una sana e prudente gestione e dell'efficacia complessiva dei sistemi di controllo.

ASSEMBLEA DEI SOCI

Ai sensi dell'articolo 7, all'Assemblea dei Soci è demandata:

- *“l'approvazione del piano annuale delle attività, che induce la determinazione degli indirizzi strategici e degli investimenti, nonché del budget per l'anno successivo;*

- (i) *l'individuazione degli obiettivi, delle strategie, del profilo e dei livelli di rischio della società, ivi compresi i rischi connessi con il riciclaggio e il finanziamento del terrorismo nonché la definizione delle politiche aziendali e di quelle del sistema di controlli interni e la verifica periodica della corretta attuazione e coerenza con l'evoluzione dell'attività aziendale;*
- (ii) *l'approvazione delle politiche di gestione dei rischi (operativi, di credito, di liquidità, etc.) propri dell'attività della società”.*
- (iii) *parimenti è demandato all'Assemblea di votare “l'acquisto, la vendita o la permuta di immobili e l'assunzione e la vendita di partecipazioni in società, la cessione, il conferimento e/o lo scorporo di rami di azienda”;*
- (iv) *nonché “l'adozione di deliberazioni relative alle modalità di esercizio del controllo analogo, ulteriori rispetto a quelli previsti dal presente statuto”.*

RUOLO E FUNZIONI DEL CONSIGLIO DI AMMINISTRAZIONE

Il Consiglio di Amministrazione ha un ruolo centrale nella definizione, nel governo e nel disegno imprenditoriale unitario, in quanto ad esso, sulla base delle disposizioni statutarie e del codice civile, sono riservati tutti i poteri di ordinaria e straordinaria amministrazione della Società, tranne quelli che spettano esclusivamente all'Assemblea dei Soci.

Sulla base dell'articolo 11, comma 1 dello Statuto *“il Consiglio di Amministrazione è formato da un numero di tre amministratori, scelti tra i Presidenti, i membri della Giunta ed i dirigenti apicali in carica dell'Unione Nazionale delle Camere di Commercio, delle Camere di Commercio e di InfoCamere (...)”.*

Ai sensi dell'art 12, comma 1 dello Statuto *“al Consiglio di Amministrazione è affidata la gestione operativa della Società, il quale agisce per l'attuazione dell'oggetto sociale nel rispetto delle delibere assembleari e nei limiti dei poteri ad esso attribuiti dalla legge e dal presente statuto”.*

Ai sensi dello Statuto sociale, pertanto, il Consiglio di Amministrazione esamina e approva i piani strategici e finanziari della Società, monitorandone l'attuazione e definendo la struttura e il governo societario di ICONTO. Sulla base dei poteri delegati, le operazioni più significative sotto il profilo degli impatti economico finanziari, sono sottoposti al Consiglio di Amministrazione.

Il Consiglio valuta altresì l'adeguatezza dell'asset organizzativo, amministrativo e contabile della Società anche attraverso l'emanazione di policy o linee guida, con particolare riferimento all'adeguamento della Società alle normative vigenti. Il Consiglio, inoltre, assicura che i principali rischi aziendali siano correttamente identificati nonché adeguatamente misurati, gestiti e monitorati, determinando i criteri di compatibilità di tali rischi con la sana e prudente gestione della Società.

PRESIDENTE DEL CONSIGLIO DI AMMINISTRAZIONE

Ai sensi dell'art. 11, comma 3 dello Statuto "il Presidente è nominato dall'Assemblea dei soci". È ammessa l'attribuzione di deleghe, ai sensi dell'art. 14, esclusivamente al Presidente ove preventivamente autorizzato dall'Assemblea dei Soci. Il Presidente vigila sull'andamento della Società, promuove l'effettivo funzionamento del sistema di governo societario, favorendo la dialettica interna. Inoltre, convoca il Consiglio di Amministrazione, ne fissa l'ordine del giorno, ne coordina i lavori avendo cura che siano effettuati adeguati approfondimenti durante le sessioni consiliari.

COLLEGIO SINDACALE

Il Collegio Sindacale quale organo con funzione di controllo della Società ha la responsabilità di vigilare sulla funzionalità del complessivo sistema ed è tenuto ad accertare l'efficacia delle strutture e funzioni coinvolte nel sistema dei controlli e l'adeguato coordinamento delle medesime. Si richiamano i compiti stabiliti nella Circolare 285/2013 di Banca d'Italia, Parte Prima, Titolo IV, Capitolo 1 "Governo societario" che prevedono che il Collegio Sindacale vigili:

- (i) sull'osservanza delle norme di legge, regolamentari e statutarie;
- (ii) sul rispetto dei principi di corretta amministrazione;
- (iii) sull'adeguatezza della struttura organizzativa della Società per gli aspetti di competenza, del sistema di controllo interno, e del sistema amministrativo contabile nonché sull'affidabilità di quest'ultimo nel rappresentare correttamente i fatti di gestione.

ORGANISMO DI VIGILANZA

Con delibera del Consiglio di Amministrazione, in data 18 dicembre 2019 è stato istituito l'Organismo di Vigilanza a composizione collegiale, con relativa attribuzione di compiti e poteri specificati nel D.Lgs 231/2001 ai membri del Collegio Sindacale in carica.

DIRETTORE GENERALE

Ai sensi dell'art. 12, comma 2 dello Statuto, il Consiglio di Amministrazione "*provvede alla nomina del Direttore Generale e di altri dirigenti della Società, determinandone i poteri*".

Con delibera del Consiglio di Amministrazione di data 8 ottobre 2011, previo accertamento dei requisiti di onorabilità normativamente prescritti, è stato nominato il Direttore Generale e, con atto notarile sono stati delegati a quest'ultimo i poteri necessari alla gestione delle varie attività societarie e all'attuazione delle strategie aziendali.

RESPONSABILE PER LA PREVENZIONE DELLA CORRUZIONE E DELLA TRASPARENZA

In virtù dell'art. 1, comma 7, della L.190/2012 e s.m.i. recante "Disposizioni per la prevenzione e la repressione della corruzione e dell'illegalità nella pubblica amministrazione" nonché delle Linee Guida A.N.AC, con delibera del Consiglio di Amministrazione di data 29 ottobre 2019, è stato individuato il Responsabile per la prevenzione della corruzione e della trasparenza nella figura del Direttore Generale di ICONTO.

2. SISTEMA DI CONTROLLO INTERNO E GESTIONE DEI RISCHI

Il sistema di controllo interno e di gestione dei rischi è costituito dall'insieme delle regole, delle procedure e delle strutture organizzative volte a consentire l'identificazione, la misurazione, la gestione e il monitoraggio dei principali rischi.

In linea con gli standard internazionali e nazionali il Sistema di Controllo Interno di ICONTO è organizzato per livelli:

- A **I controlli di primo livello** volti ad assicurare il corretto svolgimento delle operazioni, sono esercitati direttamente dalle strutture operative, dalle strutture di back-office e mediante automatismi dei sistemi informativi. In coerenza con le Disposizioni di Vigilanza applicabili agli Istituti di Pagamento e alle società che emettono moneta elettronica, i controlli sulla gestione dei rischi e sulla conformità hanno l'obiettivo di assicurare, tra l'altro:
- (i) la corretta attuazione del processo di gestione dei rischi;
 - (ii) il rispetto dei limiti operativi assegnati alle varie funzioni;
 - (iii) la conformità dell'operatività aziendale alle norme.
- B **I controlli di secondo livello** fanno capo alle funzioni di controllo e gestione dei rischi (*risk management*), nonché di verifica della conformità alle norme *compliance* e antiriciclaggio. In considerazione della rilevanza delle attività svolte e delle responsabilità attribuite nell'ambito del sistema dei controlli interni, tali funzioni sono state identificate attraverso le seguenti unità organizzative permanenti e indipendenti:
- (i) unità organizzative riconducibile alla funzione *Compliance* e *Risk Management*;
 - (ii) unità organizzativa riconducibile alla funzione Antiriciclaggio.
- C **I controlli di terzo livello**, in conformità con le Disposizioni di Vigilanza, si sostanziano nell'attività di revisione interna, volta a individuare violazioni delle procedure e policy, nonché a valutare periodicamente la completezza, l'adeguatezza, la funzionalità (in termini di efficienza ed efficacia) e l'affidabilità del sistema dei controlli interni e del sistema informativo.

2.1. SEGREGAZIONE DELLE FUNZIONI / RUOLI

Sotto il profilo organizzativo, ai fini del corretto esercizio dell'indipendenza, le aree funzionali riconducibili alla funzione Compliance e Risk Management, Antiriciclaggio e Auditing, sono tra loro separate ed i responsabili, in possesso dei requisiti di professionalità adeguati, sono collocati in posizione gerarchico funzionale tale da preservare la loro autorevolezza e autonomia di giudizio.


- A La **Funzione Compliance** presiede, secondo un approccio *risk based*, alla gestione del rischio di non conformità con riguardo a tutta l'attività aziendale, verificando che le procedure interne siano adeguate a prevenire tale rischio. Per le norme più rilevanti ai fini del rischio di non conformità (quali quelle che riguardano l'esercizio dell'attività di

prestatore di pagamento, la gestione dei conflitti di interesse, la trasparenza nei confronti della clientela) e per quelle norme per cui non siano già previste forme di presidio specializzato all'interno della Società, la Funzione è direttamente responsabile della gestione del rischio di non conformità.

- B La **Funzione Risk Management** è responsabile, in collaborazione con altre funzioni specialistiche incaricate, della definizione delle metodologie di valutazione del rischio di non conformità e dell'individuazione delle relative procedure, e verifica dell'adeguatezza delle procedure medesime per prevenire il rischio di non conformità. Essa svolge un ruolo di rilievo nella creazione di valore aziendale, attraverso il rafforzamento e la preservazione del buon nome (c.d. rischio reputazionale) della Società e della fiducia del pubblico nella sua correttezza operativa e gestionale. Promuove la diffusione della cultura della conformità e la correttezza dei comportamenti, quale elemento indispensabile al buon funzionamento aziendale.
- C Quanto alla **Funzione Antiriciclaggio**, quest'ultima è incaricata di sovrintendere all'impegno di prevenzione e gestione dei rischi di riciclaggio e di finanziamento del terrorismo ed è specificatamente deputata a prevenire e contrastare la realizzazione di operazioni di tale fattispecie. La Funzione verifica nel continuo che le procedure aziendali siano coerenti con l'obiettivo di prevenire e contrastare la violazione di leggi, norme regolamentari e di autoregolamentazione in materia di riciclaggio e di finanziamento del terrorismo. Essa supervisiona l'impianto normativo e organizzativo in materia di antiriciclaggio, anche predisponendo adeguati piani formativi, mantiene i rapporti con le Autorità di Vigilanza, con gli organi di Governance della Società, predisponendo un'adeguata informativa. Provvede alla gestione delle Operazioni Sospette e alla loro trasmissione alle autorità competenti, qualora ne venga valutata la fondatezza, sulla base delle informazioni e degli elementi ottenuti grazie a un processo strutturato di analisi delle segnalazioni provenienti dagli operatori.
- D La **Funzione di Revisione Interna** è esternalizzata ed assolve al compito di:
- (i) verificare, la completezza, adeguatezza, funzionalità e affidabilità del sistema dei controlli interni e del sistema informativo, per la Società nel suo complesso e nelle sue singole componenti, assoggettando a revisione anche le altre funzioni di controllo (Compliance, Risk Management e Antiriciclaggio);
 - (ii) valutare il processo di gestione dei rischi e gli altri processi aziendali, in linea con quanto previsto dalla normativa di vigilanza;
 - (iii) verificare la regolarità delle diverse attività aziendali, incluse quelle esternalizzate, monitorando il rispetto delle normative di Legge e di Vigilanza, dello Statuto, dei regolamenti e delle procedure interne;
 - (iv) portare all'attenzione degli organi aziendali gli esiti degli accertamenti conclusi con giudizi negativi o che evidenzino carenze di rilievo, nonché i possibili miglioramenti alle politiche di gestione dei rischi, agli strumenti di misurazione ed alle procedure;
 - (v) assicurare un costante collegamento con il Responsabile della funzione Compliance, Risk Management e Antiriciclaggio, fornendo ad esso supporto;
 - (vi) mantenere e sviluppare adeguate forme di interazione con gli organi di controllo (quali il Collegio Sindacale e l'Organismo di Vigilanza), nell'ottica della gestione integrata dei rischi;

- (vii) collaborare con la società incaricata della revisione legale dei conti, attivandosi presso le competenti funzioni aziendali per il superamento delle eventuali criticità da esso evidenziate.

2.2. ORGANIGRAMMA DI ICONTO:



Sono evidenziati in azzurro i servizi forniti dalla controllante InfoCamera ScpA.
Sono indicate con linea tratteggiata i servizi esterni non delegati alla controllante

3. MODELLO DI ORGANIZZAZIONE, GESTIONE E CONTROLLO

3.1. MODELLO 231

I requisiti per la società in house providing, così come definiti dall'articolo 5 del nuovo Codice Con riferimento alla disciplina sulla responsabilità amministrativa degli enti, in conformità a quanto previsto dal D. Lgs. n. 231/2001, ICONTO al fine di prevenire i reati rilevanti ai fini della medesima legge, ha adottato al suo interno il Modello di organizzazione, gestione e controllo (di seguito, "MoG" o "Modello"). A tal fine, le funzioni dell'Organismo di Vigilanza "OdV" (ovvero i compiti di vigilanza sul funzionamento e l'osservanza dell'adottato modello) sono state attribuite al Collegio Sindacale in carica, costituito in forma collegiale

La decisione della Società di attribuire le relative funzioni di OdV al Collegio Sindacale è stata presa alla luce delle:

- (i) indicazioni di Banca d'Italia che nelle proprie "Disposizioni di vigilanza prudenziale per le banche – Sistema dei controlli interni, sistema informativo e continuità operativa", poste in pubblica consultazione dal 4 settembre 2014, identifica tout court l'Organismo

di Vigilanza nell'organo con funzione di controllo della Banca (nel caso di specie Istituto di pagamento);

- (ii) delle disposizioni del Codice di Autodisciplina delle Società Quotate del dicembre 2011, ove si legge che *“nell’ambito di una razionalizzazione del sistema dei controlli, gli emittenti valutano l’opportunità di attribuire al collegio sindacale le funzioni di organismo di vigilanza ex d.lgs. 231/2001”*;
- (iii) nonché del parere positivo della stessa Confindustria che, nella propria circolare n. 19510/2012 degli Affari Legislativi, di aprile 2012, considera la possibilità di attribuire all'organo di controllo interno le funzioni di Organismo di Vigilanza ex D. Lgs. 231/2001, a patto che l'organo di controllo abbia una forma collegiale: possibilità, pertanto, sempre ammessa per le S.p.A. e, nel caso di S.r.l., soltanto per quelle che optano per il collegio sindacale.

3.2. CODICE ETICO

Parte integrante del Modello di organizzazione, gestione e controllo è il Codice Etico, che definisce i principi ai quali si ispira l'azienda nello svolgimento dell'attività. I relativi documenti sono soggetti ad aggiornamento annuale.

Gli organi statutari, i dirigenti, i dipendenti/collaboratori nonché i fornitori e gli outsourcers di ICONTO sono tenuti al rispetto del Codice Etico adottato dalla Società (come da comunicazione ricevuta da costoro). Tale documento è pubblicato nel sito web istituzionale di ICONTO, nella sezione “Società Trasparente” → “Disposizioni Generali” → “Atti Generali”. Nella stessa sezione, nell’area “Altri contenuti” è pubblicata altresì la Parte Generale del Modello organizzativo di gestione e controllo al seguente link <https://intranet.infocamere.it/web/ic-conto/disposizioni-generalì>.

3.3. PREVENZIONE DELLA CORRUZIONE E TRASPARENZA

In merito alla disciplina in materia di anticorruzione e trasparenza contenute nella L. n.190/2012 (come da ultimo modificata dal D. Lgs. n. 97/2016) nonché nella Delibera ANAC n. 1134/2017, il Consiglio di Amministrazione di ICONTO ha provveduto a:

- (i) nominare il Responsabile per la Prevenzione della Corruzione e per la Trasparenza (R.P.C.T.) nella persona del Direttore Generale di ICONTO;
- (ii) demandare allo stesso il compito di dare esecuzione a tutti gli adempimenti normativi connessi alla nomina con il supporto di un team di lavoro composto da risorse aventi diverse funzioni all'interno della Società;
- (iii) a tal fine, in coerenza con le finalità della L. 190/2012 è stato pubblicato nel sito web istituzionale di ICONTO nella sezione “Società Trasparente”, l'Allegato relativo alle Misure integrative idonee a prevenire i fenomeni di corruzione e di illegalità (parte integrante del Modello 231);
- (iv) quanto agli obblighi in tema di trasparenza, ai sensi del D. Lgs 33/2013, ICONTO ha aggiornato la struttura della Sezione “Società trasparente” del proprio sito istituzionale e sta provvedendo all'implementazione della stessa.

4. PROGRAMMI DI VALUTAZIONE DEL RISCHIO AZIENDALE DI CUI ALL'ARTICOLO 6 COMMA 2 DEL TESTO UNICO

L'art. 6, comma 2, del Decreto Legislativo 19 agosto 2016, n.175, prevede che le "società a controllo pubblico predispongono specifici programmi di valutazione del rischio di crisi aziendale e ne informano l'assemblea nell'ambito della relazione di cui al comma 4", ossia nella presente relazione.

ICONTO è un Istituto di pagamento sottostante alla vigilanza di Banca d'Italia. In base alle Disposizioni di Vigilanza, per gli Istituti di Pagamento e moneta elettronica, del 23 luglio 2019, cap. V, sezione II, ICONTO determina ogni anno il proprio requisito patrimoniale a fronte dei rischi connessi ai servizi di pagamento prestati. Alla stregua delle norme vigenti in materia, ogni Istituto di Pagamento detiene una dotazione patrimoniale minima di fondi propri almeno pari alla somma del requisito patrimoniale a fronte dei servizi di pagamento erogati.

Il requisito patrimoniale calcolato dal Responsabile *Risk Management*, costantemente monitorato nel corso dell'anno, è comunicato alla Banca d'Italia a fine dell'anno solare per l'esercizio successivo.

ICONTO ritiene il rispetto del requisito patrimoniale un parametro adeguato al monitoraggio dello "stato di salute" della Società in quanto in grado di rappresentare in maniera puntuale la solidità dell'istituto. Tale requisito costituisce inoltre uno strumento idoneo a prevenire il sorgere di una eventuale crisi aziendale.

4.1. STRUMENTI DI GOVERNO SOCIETARIO DI CUI ALL'ARTICOLO 6 COMMA 3 DEL TESTO UNICO

Il presente paragrafo contiene un piano di attuazione degli strumenti di governo societario di cui all'articolo 6 comma 3 del Testo Unico, distinguendo tra:

- (i) strumenti già adottati;
- (ii) strumenti da adottare, prevedendo una tempistica per la relativa attuazione e
- (iii) strumenti di cui non si ritiene opportuna l'attuazione, con l'indicazione delle relative motivazioni.

(A) "Regolamenti interni volti a garantire la conformità dell'attività della società alle norme di tutela della concorrenza, comprese quelle in materia di concorrenza sleale, nonché alle norme di tutela della proprietà industriale o intellettuale"

ICONTO non si è ancora dotata di "*regolamenti interni volti a garantire la conformità dell'attività della società alle norme di tutela della concorrenza, comprese quelle in materia di concorrenza sleale*".

Tuttavia, con riferimento alla tutela della proprietà industriale ed intellettuale, la Società ha adottato le seguenti misure:

- (i) nel Codice Etico di ICONTO, parte integrante e sostanziale del Modello organizzativo di gestione e controllo, nel paragrafo dedicato ai "Rapporti con il mercato e con il pubblico in generale", si prevede che gli organi sociali e il personale dipendente deve osservare "*le norme ed i principi specifici di leale concorrenza e di pubblicità lecita, a tutela delle regole di corretto andamento del mercato*".
- (ii) a tale ultimo proposito, si segnala in particolare che le procedure aziendali vigenti prevedono la sottoscrizione da parte di ogni dipendente (alla data di assunzione) di un impegno "*di riservatezza in merito ad informazioni e documenti aziendali riservati*".

(B) “Ufficio di controllo interno strutturato secondo criteri di adeguatezza rispetto alla dimensione e alla complessità dell'impresa sociale, che collabora con l'organo di controllo statutario, riscontrando tempestivamente le richieste da questo provenienti, e trasmette periodicamente all'organo di controllo statutario relazioni sulla regolarità e l'efficienza della gestione”

Si evidenzia che ai sensi dell'art. 6, comma 4 bis del D. Lgs. 231/2001, ICONTO si è dotato di un Organismo di Vigilanza attribuendo le rispettive funzioni di controllo e vigilanza al Collegio Sindacale in carica.

Quanto invece all'individuazione della figura del Responsabile per la Prevenzione della Corruzione e per la Trasparenza, ai sensi della legge 190/2012 e s.m.i., si rappresenta che la Società ha provveduto di recente alla relativa nomina, dando attuazione agli obblighi di pubblicazione connessi a tale nomina.

Inoltre, come ampiamente descritto di sopra, la Società ha individuato al suo interno la Funzione di Compliance, Risk Management e di Antiriciclaggio.

In considerazione di quanto sin qui rappresentato, si ritiene che la Società sia adeguatamente strutturata per quanto concerne gli uffici di controllo interno in conformità anche a quanto prevista dalla normativa vigente in materia bancaria.

(C) Sistema di Tutela dei Dati Personali

ICONTO si impegna attivamente, in ottemperanza alla normativa di adeguamento prevista dal Regolamento UE 2016/679 (GDPR – *General Data Protection Regulation*), a realizzare idonee politiche di tutela dei dati personali dei propri dipendenti, clienti, utenti, stakeholder nonché dei soggetti, con cui a vario titolo, viene in contatto.

A tal fine, ICONTO ha adottato il Registro dei trattamenti, ha provveduto all'aggiornamento delle sue policy e procedure con lo scopo di definire un sistema di tutela responsabilizzato del trattamento dei dati personali nonché in generale di tutela dei diritti e le libertà degli Interessati.

Inoltre, ICONTO ha nominato un DPO (Data Protection Officer o Responsabile della Protezione dei Dati), figura prevista dalla legge con il ruolo di informare e fornire al Titolare/Responsabile del trattamento consulenza sulle questioni in materia dei dati personali nonché supervisionare l'adeguamento e la corretta applicazione della normativa vigente.

(D) Consumer Protection (pratiche commerciali e trasparenza)

In ragione della progressiva formazione di un “diritto europeo dei consumatori” - che include sia le regole in materia di pratiche commerciali sleali nei confronti dei consumatori e delle microimprese, sia i diritti dei consumatori nei contratti conclusi tramite tecniche a distanza, in stretta connessione con le disposizioni emanate dalla Banca d'Italia, ICONTO ha adottato efficaci presidi a tutela del cliente.

A tal fine, si evidenzia che nel rispetto della disciplina sulla "*Trasparenza delle operazioni e dei servizi bancari e finanziari*" e la correttezza nei rapporti con la clientela - con particolare riferimento alla fase precontrattuale - ICONTO adempie correttamente agli obblighi di natura organizzativa predisponendo a tal fine: (i) il foglio informativo e il documento relativo ai diritti del cliente; (ii) gli indicatori sintetici di costo; e (iii) idoneo sistema di prevenzione del contenzioso attraverso presidi organizzativi.

(E) Programmi di responsabilità sociale d'impresa, in conformità alle raccomandazioni della Commissione dell'Unione Europea”

Pur non avendo aderito formalmente a dei programmi di responsabilità sociale di impresa, ICONTO sta rispettando le iniziative portate avanti dalla società controllante InfoCamere S.C.p.A. mirate ad ottimizzare un comportamento socialmente responsabile anche delle sue partecipate.

In particolare, ICONTO, in virtù delle direttive della controllante, promuove un uso responsabile, efficiente ed efficace delle fonti energetiche e delle materie prime da parte dei propri dipendenti, adoperandosi per migliorare l'efficienza energetica, ridurre al minimo i consumi e la produzione di rifiuti, con particolare attenzione alla raccolta differenziata.

Roma, 15 marzo 2021

Il Presidente del Consiglio di Amministrazione
Marco Silvio Antonio Conte